

STATUTO

**COOPERATIVA SERVIZI
SOCIALI E TURISTICI -
COOPERATIVA SOCIALE -
SOCIETA' COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPO D'ORLANDO ME VIA
NAZIONALE-PA 208

Numero REA: ME - 144802

Codice fiscale: 01771260831

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

sono presenti perche' intervenuti personalmente o regolarmente rappresentati con deleghe che il Presidente riconosce regolari e che restano acquisite negli atti della societa', numero otto dei numero 9 soci aventi diritto a voto, non in mora nel versamento della quota sottoscritta ed iscritti nel libro soci da oltre tre mesi e da oltre novanta giorni;

- che ciascun socio ha sottoscritto una quota non inferiore ad euro venticinque;

- che la societa' non ha ne' soci sovventori, ne' soci volontari;

- che sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona di esso stesso presidente, ed il Vice Presidente in persona della signora GALIPO' GIUSY;

- che la societa' non ha emesso strumenti finanziari non partecipativi;

- che non e' stato istituito il collegio sindacale;

dichiara l'assemblea stessa

validamente costituita anche con le maggioranze previste dal vigente statuto per deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

Dichiara altresì esso Presidente, anche nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la societa' Cooperativa e' composta dai numero nove soci sopra indicati, e presenta un attivo dello stato patrimoniale inferiore ad un milione di euro.

Il Presidente quindi invita l'assemblea a discutere e deliberare.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimita' dei presenti delibera:

NUOVO

Statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la societa' cooperativa di produzione e lavoro a mutualita' prevalente, denominata:

"COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI E TURISTICI - COOPERATIVA SOCIALE - societa' cooperativa"

La societa' ha sede nel comune di Capo d'Orlando.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ART.2

La societa' ha la durata fino al 31 dicembre 2030 e potra' essere prorogata, a norma del quinto comma dell'art.2369 cod.civ., con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3

La societa' cooperativa, basata sui valori dell'autosufficienza, dell'autore-sponsabilita', della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equita' e della solidarieta', non ha finalita' speculative ed intende far partecipare i soci ai benefici della mutualita' e cooperazione, avvalendosi prevalentemente nello svolgimento della sua attivita' delle prestazioni lavorative dei soci.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ot-

tenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché l'integrazione sociale.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente senza fini di lucro.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano.

Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa associazione provinciale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4

La Società cooperativa sociale di tipo A ai sensi dell'art.1 della legge 8.11.1991 n.381, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi, mediante l'organizzazione delle attrezzature, dei mezzi e degli strumenti materiali necessari alla prestazione di servizi parasanitari e sanitari anche attraverso la gestione di strutture pubbliche e convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Province, Regioni, U.S.L. e con S.S.N.-Servizio Sanitario Nazionale) con enti Pubblici, Privati e Morali, ed in particolare la prestazione dei seguenti servizi:

- A) Assistenza domiciliare agli anziani, infermi ed handicappati;
- B) Gestione o costruzione di case di riposo, Case albergo, Case protette, Centri diurni per anziani ed handicappati, Centri di accoglienza per ragazze madri;
- C) Attività ricreative, Sportive, Culturali, e del tempo libero per Anziani, Handicappati e Studenti;
- D) Attività Educative;
- E) Organizzazione e gestione in Italia ed all'Estero delle attrezzature e degli strumenti materiali necessari per la fornitura di servizi coordinati per attività socio - assistenziali e sanitarie e di pronto intervento domiciliare, avvalendosi anche di tecnologie telematiche ed informatiche esclusa ogni attività di carattere professionale;
- F) Telesoccorso per Anziani, Giovani, Handicappati ed Infermi ;
- G) Studi e ricerche in ambito sociale;
- H) Organizzazione dei mezzi necessari per la consulenza ad enti pubblici e privati in materia socio - sanitaria;
- I) Organizzazione di convegni e corsi di formazione per conto proprio e per conto terzi, ivi compresi gli enti pubblici, in materia sociale.

Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni, o la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, di Enti Locali (Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, Azienda Sani-

taria Locale, ecc.) o con altri Enti Pubblici morali e privati.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge e di quanto previsto dall'art.2361 del cod.civ., la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico), che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, come:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa,
- concedere garanzie per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- la Cooperativa può ricevere finanziamenti dai soci e si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una apposita sezione, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e comunque con tassativo divieto di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III SOCI COOPERATORI ART.5 SOCI COOPERATORI

Il Numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2522 del cod.civ..

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità giudiziaria o per legge) che esercitino arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, intendono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono essere altresì soci coloro che usufruiscano a pieno titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi socio-sanitari ed educativi prestati dalla cooperativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L. 08/11/1991 n. 381 oltre ai soci sopra previsti saranno ammessi come soci volontari, in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, le persone fisiche che intendono prestare la loro attività di lavoro, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà'.

Ai soci cooperatori volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni di questi ultimi, in caso di contratti stipulati con Amministrazioni Pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi anche come soci della Cooperativa, Persone Giuridiche pubbliche e private che intendono contribuire allo sviluppo della cooperazione sociale.

Possono altresì essere ammessi come soci cooperatori, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano al suo interno attività tecnica ed amministrativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella esercitata dalla Cooperativa.

ART.6

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta nella quale debbono essere indicati:

- a) Nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza;
- b) L'effettiva attività di lavoro in relazione ai requisiti indicati nell'Art.5;
- c) L'ammontare della quota che intende sottoscrivere, comunque non inferiore ad euro 258,23, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera a norma dell'art.2528 cod.civ. sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento dell'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente deliberato dalla assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori e la tassa di ammissione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 7.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti dovuti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e della quota come sopra sottoscritta.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro dei soci.

Alle stesse modalità e procedure sono sottoposte le domande di ammissione dei soci volontari.

Questi ultimi tuttavia possono essere ammessi nella apposita sezione di soci volontari anche con la sottoscrizione di una quota inferiore a quella fissata al superiore punto c), ma non al minimo previsto di Euro 25,82, purché nella istanza di ammissione oltre agli altri suindicati obblighi dichiarino espressamente di accettare tutti gli oneri e gli obblighi loro derivanti dall'art. 2 della citata legge n. 381/91.

ART.7

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, con il proprio lavoro e o con la propria collaborazione all'attività della impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

ART.8

E' fatto divieto di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale e analogo a quello della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART.9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- A) che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che abbia raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità o non sia comunque più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla proroga della durata, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede fuori dalla Provincia di Messina, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali, al di là di quelli stabiliti per legge;

D) che non abbia consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società.

E) che non sia stato autorizzato dagli amministratori a cedere la propria quota, dopo aver rispettato le procedure previste dall'art. 2530 del c.c.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso dei soci cooperatori è disciplinato dall'art.2532 del cod.civ.

ART.11

Quando l'esclusione non ha luogo di diritto ai sensi dell'art.2288 primo comma del codice civile, essa deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione in tutti i casi previsti dall'art.2533 del cod. civ. ed altresì nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi né personalmente, né con delega regolarmente rilasciata, più di cinque volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle

quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società';

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 cod. civ.;

f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno a essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

i) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

L'esclusione sarà comunicata al socio ed ha effetto, dopo eventuali opposizioni davanti al tribunale, dall'annotazione nel libro soci. Essa determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.12

I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione, spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

ART.13

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART.14

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, nel più breve tempo possibile.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, dichiarazione in sostituzione dell'atto di notorietà dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio defunto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità pre-

viste dall'art.6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo di essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.12.

In caso di recesso, morte ed esclusione, i diritti dei soci e rispettivamente degli eredi per quelli defunti relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO V STRUMENTI FINANZIARI

ART.15

finche' alla cooperativa si applicheranno le norme sulle societa' a responsabilita' limitata, puo' offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

ART.16

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la cooperative ed i soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Il trattamento economico e salariale corrisposto ai soci cooperatori, che prestano la loro attivita' di lavoro in favore della societa', deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori simili e dalle vigenti tariffe ed accordi, compatibilmente con la natura associativa del rapporto soci - cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.

ART.17

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di eventuali ristorni.

I ristorni dovranno essere ripartiti in base alla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni, agli apporti ed ai servizi oggetto degli scambi mutualistici rapportati alla totalita' degli scambi stessi e comunque nel rispetto delle previsioni inderogabili dell'art.2545 e seguenti del codice civile.

L'erogazione potra' avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi, o
- aumento gratuito del capitale sociale.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.18

Il patrimonio sociale della societa' e' costituito:

A) dal capitale sociale, che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore, ne' superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

B) dalla riserva legale;
C) da eventuali riserve straordinarie formate con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
D) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
E) da qualunque liberalita' che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Societa' con il suo patrimonio.
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

ART.19

Le quote sottoscritte dovranno essere versate per intero al momento della sottoscrizione e contemporanea ammissione.
Le quote non possono essere cedute con effetto verso la societa' se la cessione non e' autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, con le modalita' e le prescrizioni dell'art.2530 del cod.civ.

ART.20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, specificando quanto previsto dall'art.2545 del cod.civ.
Gli utili netti annuali verranno ripartiti come segue:
a) il trenta per cento a riserva legale, qualunque sia il fondo della riserva legale;
b) con le modalita' e nella misura prevista dalla legge (per ora del 3%), alla costituzione ed all'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione a norma dell'art. 2545 Quater del c.c., come le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art.5 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.1577/47, e sue modificazioni o in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale, alle quali la cooperativa aderisca, o in difetto, per ora all'apposito fondo regionale di cui al comma 7 dell'art. 11 della citata legge n.59/92, ovvero, in mancanza di tale fondo, agli appositi capitoli di spesa istituiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 20 della stessa legge n.59/92;
c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
d) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.
Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.
E' fatto divieto alla cooperativa di:
- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai

soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci.

TITOLO VII
ORGANI SOCIALI
ART.21

Sono organi della Societa':

- A) L'Assemblea dei soci;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Collegio Sindacale, quando la sua nomina e' obbligatoria nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art.2477 del c.c., nonche' quando la societa' emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'ASSEMBLEA
ART.22

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma nel territorio della Regione Siciliana), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, avviso da inviare a mezzo raccomandata postale o a mano almeno dieci giorni prima dell'adunanza a tutti i soci e ai sindaci, ove tale organo sia stato istituito.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalita' di convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, dei sindaci effettivi. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potra' a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.23

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo, e delibera sulla distribuzione degli utili e degli storni;
 - 2) procede alla nomina ed alla revoca degli organi di amministrazione e di controllo;
 - 3) determina il compenso dei sindaci, ove siano stati nominati;
 - 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto; in tale caso pero' la delibera verra' adottata con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
 - 5) delibera sulle responsabilita' degli amministratori e dei Sindaci;
 - 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge, nonche' su qualsiasi altro atto sottoposto al suo esame dagli Amministratori;
 - 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dal detto termine. In tale ultimo caso, gli amministratori ne segnalano le ragioni nella loro relazione.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se istituito, o da almeno un decimo dei soci aventi diritto a voto.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di richiesta.

Le proposte di competenza dell'Assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART.24

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite e deliberano nei modi e con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ART.25

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano e per divisione. Il voto deve essere sempre palese.

ART.26

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea nei modi e dalle persone indicati nell'art.2539 del cod.civ., mediante delega scritta.

L'Associazione Nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la cooperativa eventualmente aderirà, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART.27

L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.28

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a sette consiglieri, eletti fra i soci, dall'assemblea ordinaria che ne determina il numero.

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, può nei limiti consentiti dall'art. 2381 4° comma e dall'ultimo comma dell'art.2475 del cod. civ. delegare, con la rappresentanza legale

per gli stessi, tutti o parte dei propri poteri ad uno o piu' dei suoi membri separatamente o congiuntamente fra loro, oppure ad un comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta al mese, nonche' tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, o fax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove siano stati nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.

ART.29

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della societa'.

Spetta, pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- A) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- B) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- C) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attivita' sociale, tra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le piu' ampie facolta' al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie reali e personali ed anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare scontare, quietanzare assegni, titoli di credito, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- D) predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- E) concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attivita' sociale e stipulare i relativi contratti;
- F) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito, agli Enti cui la cooperativa aderisce;
- G) conferire procure a piu' atti e speciali;
- H) assumere e licenziare il personale della societa', fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- I) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- L) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge e del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

ART.30

In caso di mancanza di uno o piu' amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 C.C.

IL PRESIDENTE

ART.31

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Il presidente percio' e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

IL COLLEGIO SINDACALE

ART.32

Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci deliberano di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea. Devono inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale e' nominato dall'assemblea.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme previste dagli artt.2397 e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale, quando e' stato nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e sul suo corretto funzionamento, esercita il controllo contabile e le altre funzioni previste dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.34

L'assemblea straordinaria puo' deliberare lo scioglimento anticipato della societa', con i quorum costitutivi e le maggioranze previsti dagli artt.2368 e 2369 del codice civile.

Viene espressamente convenuto che:

- nel suindicato caso ed in qualunque altro caso di scioglimento della societa', l'assemblea straordinaria con le maggioranze per essa fissate dagli articoli 2368 e 2369 del cod. civ. nominera', revochera' o sostituirà uno o piu' liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In ogni caso di cessazione della societa' il patrimonio residuo della cooperativa in liquidazione, dedotti il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- in caso di distribuzione di dividendi, la misura di questi non deve supera-

re mai l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- e' fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori durante la vita della societa';
- in caso di controversia decide la Regione Siciliana Assessorato Lavoro e Cooperazione, d'intesa con quello delle Finanze udita la Commissione Regionale per le Cooperative.
Le clausole mutualistiche di cui ai superiori articoli sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

ART.35

Il funzionamento della societa' potra' essere disciplinato da apposito regolamento, da redigersi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Fino a che la societa' cooperativa avra' un numero di soci cooperatori inferiori a venti ovvero presenti un attivo dello Stato Patrimoniale non superiore ad un milione di euro, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita' limitata.

Qualora tali limiti venissero superati, l'organo amministrativo dovra' senza indugio convocare l'Assemblea per i necessari adeguamenti statutari."

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara validamente approvate le superiori delibere e chiusa l'assemblea essendo le ore venti e minuti dieci.

Il Presidente, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato che nello statuto che regola il funzionamento della societa' e' previsto che:

- in ogni caso di cessazione della societa' il patrimonio residuo della cooperativa in liquidazione, dedotti il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- in caso di distribuzione di dividendi, la misura di questi non deve superare mai l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- e' fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori durante la vita della societa',

constatato che la societa' Cooperativa non ha soci volontari, e' stata fino ad ora iscritta nei Registri Prefettizi - nella sezione Cooperative Sociali di produzione e lavoro, al N. 1148 dal 30.9.1999,

constatato quindi che la Societa' e' Cooperativa Sociale ed a mutualita' prevalente, autorizza il notaio rogante, ove ne avesse la possibilita', a depositare presso l'Albo delle Cooperative a mutualita' prevalente nella cate-